

STATUTO DELLE PARROCCHIE E RETTORIE AFFIDATE AI CAMILLIANI

I Religiosi delle Parrocchie e delle Rettorie affidate ai Camilliani, riuniti dal 19 al 23 Aprile 2017 a S. Paulo del Brasile, offrono una pista comune per un incremento, una promozione e un'armonizzazione delle strutture ad essi affidate, con una particolare attenzione a disegnare una fisionomia missionaria e "camilliana", avendo a cuore il carisma del nostro Ordine di "rivivere l'amore misericordioso sempre presente di Cristo verso gli infermi (*Cost. 1*), che "si esprime e si attua nel mondo della salute, della malattia e della sofferenza" (*Cost. 10*).

In maniera particolare le Province, le Vice-Province e le Delegazioni dell'Ordine sono chiamate a rispondere "alle necessità più urgenti della Chiesa e del prossimo", aprendosi "ad altre forme di ministero, specialmente in favore dei bisognosi" (*Cost. 10*).

E' parso evidente ai partecipanti al raduno di S. Paulo di individuare nelle Parrocchie e Rettorie le strutture adeguate per attuare, oltre l'assistenza nelle strutture sanitarie, questa necessità rispondendo peraltro alla nostra antica tradizione dell'assistenza domiciliare ("mare magnum") e all'appello di Papa Francesco di creare "Ospedali da campo".

Introduzione

L'Ordine dei Ministri degli Infermi, parte viva della Chiesa, ha ricevuto da Dio, tramite il Fondatore San Camillo de Lellis, il dono di rivivere l'amore misericordioso sempre presente di Cristo verso gli infermi e di testimoniarlo al mondo. (Cost. 1)

Il carisma, dunque, dato in modo speciale al nostro Ordine e che ne stabilisce l'indole e il mandato, si esprime e si attua mediante il nostro ministero nel mondo della salute, della malattia e della sofferenza. Tuttavia, con il consenso della consulta generale, in particolari circostanze di luogo e di tempo, o in risposta alle necessità più urgenti della Chiesa e del prossimo, ci apriamo ad altre forme di ministero, specialmente in favore dei bisognosi. (Cost. 10).

La Parrocchia camilliana svolge il suo ministero in piena sintonia con la chiesa universale e locale. Nella visita agli infermi nelle strutture sanitarie, nell'accompagnamento silenzioso dei malati, nell'atteggiamento premuroso, nella delicata attenzione alle necessità degli infermi, attraverso l'opera di professionisti e volontari, discepoli del Signore, la chiesa manifesta la sua maternità, irrobustisce i cuori, e nel caso dei moribondi, li accompagna nel loro passaggio definitivo. Il malato riceve con amore la parola, il sacramento della riconciliazione e del perdono, l'unzione degli infermi e i gesti di carità dei fratelli. (Documento di Aparecida, 420).

Identità camilliana e il ministero pastorale

Art. 1. L'Ordine dei Ministri degli Infermi (Camilliani) attua il proprio fine attraverso il ministero nel mondo della salute prestando:

- a. "Servizio globale di tutte le categorie di ammalati, dei disabili, degli anziani, e delle

- famiglie, degli esclusi socialmente, con un'attenzione preferenziale ai più poveri;
- b. Promozione della salute, prevenzione e cura integrale della persona malata, ricerca scientifica, alleviamento del dolore;
- c. Formazione – umanistica, professionale e etica – e animazione cristiana degli operatori sanitari – professionisti e volontari – del mondo della salute;
- d. Umanizzazione delle strutture e dei servizi sanitari;
- e. Pastorale della salute, esercitata nella comunità cristiana, nelle istituzioni sanitarie e socio-sanitarie sia ecclesiastiche che civili;
- f. Aiuto ai paesi in via di sviluppo, promozione della vita e della dignità della persona.”
(DG 13)

Parrocchie e Rettorie

Art. 2. Le Parrocchie e le Rettorie assunte con responsabilità pastorale dai Religiosi delle Province, Vice-Province, e Delegazioni camilliane con il “consenso della consulta generale e in conformità all’art. 10 della costituzione” (DG 35), siano un ‘ospedale aperto’ ed una irradiazione del nostro carisma.

§1. La Parrocchia è da intendersi secondo il Diritto Canonico come “una determinata comunità di fedeli, costituita stabilmente in una chiesa particolare, alla cui cura è preposto un parroco come suo pastore proprio, sotto l’autorità del vescovo diocesano.” (CIC 515§1).

§2 La Rectoria è “una chiesa che, pur trovandosi in un territorio parrocchiale, non svolge funzioni di parrocchia e dipende dalla chiesa parrocchiale del luogo per quanto riguarda le questioni canoniche e le direttive pastorali.” (*Enciclopedia Cattolica [online]; cfr. CIC 556*)

Art. 3. È responsabilità dell’Ordinario del luogo e del superiore provinciale, vice provinciale, e delegato con il consenso del suo Consiglio, stipulare la convenzione tra la Curia diocesana e la Provincia, Vice-Provincia e Delegazione Camilliana.

È compito dell’Ordinario del luogo la nomina dei parroci, vicari parrocchiali e rettori per esercitare la sua autorità episcopale, il magistero in ambito dottrinale e pastorale, rispetto ai religiosi sacerdoti che operano nella Parrocchia e Rectoria rispetto ai fedeli affidati alla responsabilità pastorale dei Parroci e Rettori.

Il Parroco, il Vicario parrocchiale e il Rettore

Art. 4. Il Parroco, il Vicario parrocchiale e il Rettore sono presentati dal Superiore provinciale, Vice Provinciale e Delegato e nominati dell’Ordinario del luogo.

Compete alla responsabilità del Superiore Provinciale, Vice Provinciale e Delegato con il consenso del suo Consiglio:

§1. Presentare i Religiosi sacerdoti, in conformità al diritto proprio, affinché siano

nominati dell'Ordinario del luogo come Parroci, Vicari parrocchiali e Rettori.

§2. Trasferire dalla funzione di Parroco, di Vicario parrocchiale e di Rettore qualunque Religioso da lui individuato, dopo la comunicazione previa di un tempo adeguato resa all'Ordinario del luogo, purché non sia a detrimento della cura pastorale dei fedeli della diocesi (*cfr. CIC 682 §2; DG 98*).

Art. 5. Il Parroco, il Vicario parrocchiale e il Rettore possono essere rimossi dal loro ufficio, su richiesta dell'Ordinario del luogo o del Superiore Provinciale/ Vice Provinciale/ Delegato dopo la comunicazione previa di un tempo adeguato. (*cfr. CIC 682 §2*)

Il Parroco, rettore e la comunità religiosa

Art. 6. La relazione e i doveri del Parroco/ Rettore verso la sua comunità religiosa camilliana:

§1. La Parrocchia/Rettoria affidata ai Camilliani è amministrata dal Parroco/Rettore, legittimamente nominato, secondo le norme stabilite dalla Diocesi. I membri della comunità religiosa camilliana possono svolgere il proprio ministero camilliano, di comune accordo con il Parroco e le norme pastorali locali.

§2. Essendo il Parroco/Rettore la persona che amministra la Parrocchia/Rettoria per diritto, sia lui ad individuare un ambito pastorale per i membri della comunità in coordinazione con il Superiore locale della comunità.

Art. 7. Il Parroco/Rettore deve presentare annualmente al Consiglio provinciale della Provincia camilliana, una relazione completa delle principali attività pastorali svolte e la relazione economico-finanziaria della parrocchia ogni trimestre.

Art. 8. La retribuzione di ogni Religioso impegnato a tempo pieno in Parrocchia/Rettoria, sia Parroco che Vicario parrocchiale e Rettore, seguirà le norme stabilite dell'Ordinario del luogo. Ogni Parrocchia/Rettoria destinerà mensilmente una percentuale stabilita di comune accordo con il Provinciale e Consiglio provinciale, salvi gli oneri diocesani, per le attività ministeriali della Provincia.

§1. La retribuzione del Parroco, del Vicario parrocchiale e del Rettore, come le offerte per le intenzioni di messe e altre offerte, saranno destinate alla comunità religiosa. (*cfr. Cost. 34; DG 11*)

§2. Le offerte/ donazioni per lo scopo pastorale o progettuale saranno destinate alla Parrocchia o Rettoria.

Art. 9. La Provincia, Vice-Provincia e Delegazione da parte loro avranno la premura di aiutare la Parrocchia/Rettoria che si trovi in difficoltà economica.

Art.10. I Religiosi sacerdoti, Parroci, Vicari, Rettori hanno diritto al periodo di ferie una volta l'anno: siano organizzate in accordo con la comunità religiosa di modo che non venga meno un

sacerdote per il ministero pastorale.

Il piano pastorale delle Parrocchie e Rettorie

Art. 11. In ogni Parrocchia o Rettoria, affidata ai Camilliani, sia riservata un'attenzione speciale alla pastorale della salute nelle varie dimensioni: solidale, comunitaria, politico-istituzionale, ecc.

Art. 12. I ministri straordinari della comunione e gli altri collaboratori laici siano accompagnati secondo il carisma camilliano per servire meglio i malati che richiedono la loro presenza.

Art. 13. La Parrocchia o Rettoria affidata ai Camilliani cerchi di favorire una buona relazione con le istituzioni sanitarie locali per poter offrire un aiuto sanitario di qualità soprattutto alle persone più indigenti. Dove sarà possibile, si realizzino degli ambulatori, dei centri sociali o dei nuclei di pastorale sociale.

Art. 14. La Parrocchia e Rettoria affidate ai Camilliani, conforme le proprie potenzialità, mettano in pratica aspetti del carisma camilliano che non si potrebbero realizzare nelle cappellanie ospedaliere, come l'assistenza ai malati a domicilio, la formazione di laici e in generale di volontari nella pastorale della salute. Si curi anche in modo speciale la famiglia camilliana laica e la promozione vocazionale.

Art. 15. Sia celebrata con solennità la liturgia delle feste dei santi e dei beati del nostro Ordine: Conversione di S. Camillo (2 febbraio); Giornata Mondiale del Malato (11 febbraio); beato Enrico Rebuschini (10 maggio); beata Maria Domenica Brun Barbantini (22 maggio); nascita di S. Camillo e Martiri della Carità (25 maggio); S. Camillo de Lellis (14 luglio); beato Luigi Tezza (26 settembre); beata Giuseppina Vannini (16 ottobre); Madonna della Salute (16 novembre).

Si auspica che nell'organizzazione della pastorale parrocchiale, vi sia un tempo per le celebrazioni di preghiera per i malati, del sacramento degli infermi e altre celebrazioni speciali indicate dal Consiglio provinciale, Vice-provinciale e Delegazione.

Nota finale

Art. 16. I casi particolari e le situazioni non menzionati in questo statuto sono di competenze della Provincia o Vice Provincia o Delegazione e della Diocesi secondo lo stile di un accordo reciproco.

Art. 17. Le interpretazioni in caso di dubbio e le modifiche degli articoli del presente Statuto sono di competenza della Consulta generale dell'Ordine.

Riferimenti

CIC Codice del Diritto Canonico, 1983.

Cost. Costituzione dell'Ordine Ministri degli Infermi, 2016.

DG Disposizioni Generali dell'Ordine Ministri degli Infermi, 2013.

Aparecida *Documento Finale* della V Conferenza Generale dell'Episcopato Latinoamericano e del Caribe, diffuso dal sito del Consiglio Episcopale Latinoamericano (CELAM), 2007.

Approvato in Roma, il 18 maggio 2017 dalla Consulta dell'Ordine Ministri degli Infermi.